

Comune di Ospedaletto Lodigiano
Provincia di Lodi
Regolamento Ambientale

Indice:

ART. 1	<u>Finalità</u>
ART. 2	<u>Tutela della vegetazione</u>
ART. 3	<u>Fauna</u>
ART. 3 Bis	<u>Contenimento della popolazione dei piccioni selvatici (<i>columba livia</i>) in aree urbane.</u>
ART. 4	<u>Ambiente</u>
ART. 5	<u>Smaltimento/ Trasporto liquami Zootecnici</u>
ART. 6	<u>Vigilanza e controllo</u>
ART. 7	<u>Introito e destinazione delle Amministrative pecuniarie</u>
ART.8	<u>Disposizione finale</u>

ART. 1 Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e quindi regolamentare tutte quelle attività che attengono la tutela e la valorizzazione ambientale su tutto il territorio del Comune di Ospedaletto Lodigiano.

ART. 2 Tutela della vegetazione

Fatto salvo quanto previsto all'Art. 2 comma g, sono esclusi da questo articolo i vivai privati.

- a. Fatti salvi tutti i limiti ed i divieti previsti in materia dalla legislazione e dagli atti amministrativi regolamentari emanati dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, è

fatto divieto a chiunque, senza la preventiva autorizzazione Comunale, effettuare tagli e/o abbattimenti di vegetazione arborea ed arbustiva, ad eccezione dello scalzo periodico delle ceppaie e delle capitozze.

- b. Qualunque tipo di taglio e/o abbattimento d'essenze arboree e arbustive dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, previa domanda da presentarsi su moduli reperibili presso il Municipio. Sono esclusi da tale procedura gli interventi prescritti sull'alberatura pubblica, quando eseguiti da ditte appaltatrici per la manutenzione del verde, nel merito del servizio pubblico.
- c. La richiesta, compilata in tutte le sue parti indirizzata al Sindaco o all'Assessore all'Ecologia, dovrà contenere tutte le notizie utili per poter individuare l'esatta ubicazione del luogo dell'intervento, e la tipologia qualitativa e quantitativa dell'intervento da eseguirsi.
- d. Il rilascio dell'autorizzazione può, a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale, essere preceduta da una visita in loco allo scopo di inserire, sull'autorizzazione stessa, eventuali prescrizioni di massima riguardanti le modalità d'intervento. Ad ogni tipo d'intervento sulla vegetazione arborea ed arbustiva, resta a discrezione dell'Amministrazione Comunale richiedere la parziale o totale sostituzione delle essenze prelevate, con il reimpianto di nuove piantine, della stessa o di altra specie. Il proprietario dovrà indicare il nome della ditta esecutrice dei lavori ed avvisare l'Ufficio competente almeno con sette giorni d'anticipo sull'esecuzione delle opere
- e. Le essenze arboree che, previo censimento, sono state individuate dall'Amministrazione come esemplari protetti, quindi di particolare pregio storico, naturalistico e paesaggistico - ambientale, saranno soggette a massima tutela, evitando ogni tipo d'intervento su di loro, fatti salvi i casi di particolare e documentata necessità ed urgenza. In tale caso ogni tipo d'intervento dovrà essere realizzato sentito il parere d'esperti del settore.
- f. Sono oggetto di tutela gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno un metro, misurata a petto d'uomo, oppure alberi con almeno dieci anni di età. Nel caso d'alberi con più tronchi, si misurerà la somma della circonferenza dei singoli tronchi.
- g. Escono dall'ambito del presente regolamento alberi e gruppi d'alberi per i quali sono stati stabiliti particolari forme di protezione in conformità a leggi vigenti, più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento.
- h. Tutte le piante individuate come protette, saranno catalogate in un Registro Comunale, e saranno identificate con un numero progressivo che sarà applicato da addetti.
- i. L'Amministrazione Comunale, potrà disporre l'obbligo di determinati interventi di cura e conservazione d'alberi o arbusti, di proprietà privata con oneri a carico del proprietario.
- j. E' fatto divieto a chiunque di bruciare: le stoppie nei campi, la vegetazione spontanea lungo le rive e gli argini di tutti i corsi d'acqua, le scarpate e i terrazzamenti
- k. Durante lo spurgo e la pulizia degli alvei, con conseguente taglio della vegetazione erbacea presente sulle rive d'ogni tipo di corso d'acqua, è vietato a chiunque danneggiare e/o distruggere qualsiasi specie arborea ed arbustiva.
- l. La non ottemperanza delle succitate disposizioni, comporterà l'adozione d'ufficio dei provvedimenti di ripristino ambientale, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione, con messa a ruolo esattoriale nei confronti del trasgressore e del responsabile in solido, per la riscossione coattiva di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione. Ogni singola violazione all'articolo 2 del regolamento, fatte salve responsabilità civili e penali, sarà punita con sanzioni amministrative da 50,00€ a 5000,00€.
- m. Qualsiasi cittadino di Ospedaletto Lodigiano può chiedere che sia piantumata una essenza autoctona (scelta in accordo con l'Amministrazione Comunale) a proprie

spese, su terreni di proprietà comunali ove possibile. L'essenza piantumata, sarà identificata con una targhetta e la manutenzione rimarrà a carico del cittadino per i primi 24 mesi, poi passerà in carico all'amministrazione comunale.

ART. 3 Fauna

- a. E' fatto divieto a chiunque di lasciar vagare incustoditi animali d'ogni tipo e razza, su tutto il territorio Comunale, **in particolare i cani di qualunque razza devono essere condotti al guinzaglio nel territorio comunale.**
- b. La presenza di animali potenzialmente pericolosi, dovrà essere segnalata con apposito cartello all'ingresso della proprietà.
- c. E' fatto obbligo ai possessori di animali, durante il passeggio sulle strade pubbliche e negli spazi pubblici, **comprese le piste ciclopedonali, di raccogliere immediatamente le deiezioni dei propri animali e di essere in possesso degli strumenti per la rimozione e il corretto smaltimento delle deiezioni del proprio animale.** Gli animali potenzialmente pericolosi durante il passeggio sulle strade pubbliche e negli spazi pubblici, devono essere sempre tenuti al guinzaglio e se mordaci muniti di museruola.
- d. I ricoveri degli animali da cortile, devono essere areati e mantenuti puliti, devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate. **All'interno delle aree urbanizzate è ammesso un numero di animali da cortile (galliformi, anatidi, conigli, capre e pecore) limitati all'uso familiare, ovvero non superiori a dieci, nel caso di galliformi, conigli e anatidi e a due in caso di pecore o capre, previo nulla osta del vicinato e nel rispetto delle norme in materia.** Onde effettuare un censimento in materia, tutte le tipologie di allevamento degli animali da cortile, dovranno essere comunicate all'ufficio tecnico comunale indicando la quantità e qualità degli animali allevati.
- e. Le violazioni all'articolo 3, fatte salve le responsabilità civili e penali, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

ART. 3 bis – Contenimento della popolazione dei piccioni selvatici (*columba livia*) in aree urbane.

- a) I proprietari e agli amministratori di edifici situati nel centro abitato del comune di Ospedaletto Lodigiano, inclusi edifici di proprietà pubblica o di pubblica utilità, ove insistano colonie di "columba livia", ovvero dove detti volatili stazionino creando insudiciamento di aree pubbliche o private, creando situazioni di pericolo per la salute pubblica o ledano il decoro dei luoghi, devono provvedere a loro cura e spesa a:
 - 1) Rendere impenetrabili i luoghi che offrono riparo ai piccioni o ove vengano costituiti nidi, con particolare attenzione alle soffitte, i solai e i sottotetti con idonei strumenti di contenimento, evitando che gli stessi animali possano rimanere intrappolati in dette strutture;
 - 2) Installare, ove possibile, dissuasori o altri strumenti idonei sui punti di posa di detti volatili onde impedirne lo stazionamento;
 - 3) Mantenere pulite le aree ove detti animali producano insudiciamento del suolo pubblico o privato, con cadenza almeno giornaliera;
 - 4) Effettuare periodiche disinfestazioni delle aree di stazionamento della "columba livia", atte a prevenire la diffusione di parassiti quali la zecca dei piccioni, potenzialmente pericolosa per la salute dell'uomo.

- b) Le violazioni all'articolo 3 Bis, fatte salve le responsabilità civili e penali, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

ART. 4 Ambiente

- a. E' fatto divieto a chiunque nel territorio comunale, di provocare fenomeni di qualsiasi tipo di inquinamento. E' vietato ogni tipo di smaltimento di rifiuti, di qualsiasi tipologia, al di fuori dei pubblici impianti d'esercizio ed in difformità dalle norme previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in materia.
- b. La non ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, fatte salve le responsabilità civili e penali, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 5000,00.

ART. 5 Smaltimento/ Trasporto liquami Zootecnici

- a. Il percorso dei mezzi di trasporto dei liquami dovrà avvenire senza perdita alcuna sulle sedi stradali. Il trasporto dei liquami, non deve causare odori o esalazioni eccessive dovuti alla cattiva manutenzione e/o pulizia del mezzo di trasporto o alla negligenza del trasportatore. Il transito all'interno del centro abitato, quando non esistono percorsi alternativi, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile.
- b. All'uscita dei fondi dovrà essere garantita la pulizia del mezzo di trasporto, onde evitare l'imbrattamento del manto stradale; nel caso in cui dovesse verificarsi anche un minimo imbrattamento, il trasportatore dovrà provvedere immediatamente e senza ritardo alla pulizia totale della sede stradale imbrattata. In quest'ultimo caso, dovrà provvedere a porre adeguata e idonea segnaletica stradale atta ad individuare lo stato di momentaneo disagio. Nel caso di verificarsi di danni a cose e persone conseguenti ad un inadeguato sistema di rimozione dell'imbrattamento e in ogni caso fino alla rimozione dello stesso, il trasportatore sarà ritenuto responsabile per eventuali cause promosse civilmente e fatte salve in ogni caso le sanzioni di rilevanza penale.
- c. Lo spandimento di liquame è vietato nel periodo compreso tra il 15 Dicembre ed il 28 Febbraio (salvo deroghe).
- d. Lo spandimento del liquame è vietato inoltre su terreno gelato, innevato, o sopra al quale ristagni l'acqua, nonché durante la pioggia e per almeno un giorno successivo la pioggia stessa.
- e. Lo spandimento sul suolo, non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate alla alimentazione umana, direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti.
- f. E' vietata la distribuzione da pubblica strada.
- g. E' vietata la distribuzione di liquami con irrogatori a lunga gittata. Lo spandimento a terra del liquame deve avvenire con l'incorporazione nel suolo simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo non superiore alle 24 ore.
- h. E' vietato lo spandimento dei reflui nelle superfici non interessate dall'attività agricola. E' ammesso l'impiego nelle attività di carattere vivaistico previa nota informativa (con almeno sette giorni di anticipo) all'ufficio tecnico comunale; l'ufficio tecnico comunale, potrà stabilire eventuali obblighi.
- i. E' vietato lo spandimento dei reflui nelle aree boschive (escluso le colture legnose ad accrescimento rapido).
- j. E' vietato lo spandimento dei reflui nelle aree di cava ove non ripristinate all'uso agricolo.
- k. E' vietata la distribuzione dei liquami su terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua, misurati a partire dalle sponde.

- l. Nel caso le abitazioni siano vicine ai terreni di spandimento, la distribuzione si eseguirà dal 15 Settembre al 15 Maggio non oltre le ore 10.00 e non prima delle 16.00; dal 16 Maggio al 14 Settembre non oltre le ore 8.00 e non prima delle ore 19.00.
- m. Il cumulo temporaneo di letame sul suolo non impermeabilizzato, è ammesso solo previa maturazione e sgrondo su platea e, solo per i tempi tecnici necessari alla distribuzione. Il cumulo deve essere comunque posto ad una distanza di almeno 20 metri dai corsi d'acqua, inoltre non può essere effettuato nello stesso luogo per più di una campagna agraria.
- n. E' vietata la distribuzione di liquami su terreni posti in zona di rispetto di acquedotto pubblico, detta zona di rispetto, corrisponde normalmente all'area compresa entro 200 metri dal punto di captazione. Tale divieto interessa inoltre le captazioni private che servono almeno 15 utenze e quelle per la cui acqua è previsto contatto e/o incorporazione con prodotti destinati alla alimentazione umana.
- o. La non ottemperanza delle succitate disposizioni, comporterà l'adozione d'ufficio dei provvedimenti di ripristino ambientale, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione, con messa a ruolo esattoriale nei confronti del trasgressore e del responsabile in solido, per la riscossione coattiva di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione. Ogni singola violazione all'articolo 5 del regolamento, fatte salve responsabilità civili e penali, sarà punita con sanzioni amministrative da 500,00€ a 5000,00€.

ART. 6 Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata

agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale e agli appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato, i quali potranno avvalersi della vigilanza ecologica comunale e provinciale e delle GPG delle associazioni di protezione degli animali riconosciute a livello nazionale.

ART. 7 Introito e destinazione delle Amministrative pecuniarie

L'iter sanzionatorio relativo alla gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie è regolato dalla L. 689/81 e dalla L.R. 90/83.

Le somme relative alle sanzioni amministrative irrogate, vengono introitate dall'Amministrazione Comunale, messe a bilancio e destinate esclusivamente a scopi di vigilanza e ripristini Ambientali a tutela ecologico - ambientale.

ART.8 Disposizioni finali

Il presente Regolamento integra e sostituisce altri Regolamenti Comunali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Eventuali deroghe al presente regolamento saranno adottate dalla Giunta Comunale.

Al Signor Sindaco / Assessore
del Comune Ospedaletto Lodigiano (Lodi)

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO D'ALBERI.

Il sottoscrittonato
a.....

il e domiciliato/residente in
Via
.....n.

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione al taglio degli alberi situati nella suddetta

proprietà:.....

Chieda autorizzazione al taglio d'alberi n°..... tipologia.....

Motivazione del taglio:

.....
.....
.....
.....

IL RICHIEDENTE

Ospedaletto Lodigiano li, _____

Comune Ospedaletto Lodigiano (Lodi)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO ALBERI.

Il Sottoscritto:.....,dopo aver preso visione delle
piante da abbattere presso l'area del Sig:.....da parere
positivo - negativo ,

all'intervento. con le seguenti
prescrizioni:.....

.....
.....

L'AUTORIZZANTE

.....

Ospedaletto Lodigiano li, _____